



**REGIONE
LAZIO**



ACCORDO

per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Lazio, ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2017



VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

VISTO l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,



concernente il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”;

VISTO il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

VISTO il Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTI gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali professionali);

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;



VISTO il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che demanda peraltro ad uno specifico Accordo territoriale la definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra i percorsi IP e di IeFP;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l'accordo Stato/Regioni del 10 maggio 2018, recepito dal Decreto 22 maggio 2018, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

PRESO ATTO che con il citato Decreto 17 maggio 2018 di attuazione dell'art. 7, c. 1 Decreto legislativo 61/17, sono state ridefinite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri generali per favorire il raccordo tra sistema dell'IP e il sistema dell'IeFP con particolare riferimento a:

- obbligo accreditamento delle Istituzioni scolastiche di I.P. che erogano un'offerta di IeFP;
- programmazione dell'offerta sussidiaria;
- rispetto degli standard formativi regionali di IeFP;
- interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di crediti formativi nei percorsi di IeFP;
- determinazione degli organici per l'offerta sussidiaria;
- misure di accompagnamento per la qualificazione del sistema regionale di IeFP: rilascio



della qualifica professionale triennale e del diploma professionale quadriennale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2018 n. 427 “Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 24 maggio 2018, n. 92 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la nota MIUR del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione Prot. 3299 del 23 novembre 2018 avente per oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;

RICHIAMATI i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) concernenti la IeFP nella regione Lazio:

- DGR n. 35 del 28/01/2010 "Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- DGR n. 493 del 21/10/2011 Percorsi triennali di IeFP – Offerta sussidiaria integrativa di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010;
- DGR 35/2011 per l’attuazione delle Linee guida di cui all'intesa n. 129/C.U. del 16/12/2010;
- DGR n. 231 del 10/05/2016 Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio” n. 231 del 10/05/2016;



- DGR n. 617 del 3 ottobre 2017: Percorsi triennali di IeFP - Integrazione dell'accordo del 9 febbraio 2011;
- DGR n. 682 del 01/10/2019: Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio;
- DGR n. 846 del 19/11/2019 Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020 recante “Decreto di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011” (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 11 del 7 gennaio 2021 concernente: “Recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale”;

VISTO l'accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, prot. n. 21643 del 28/06/2021, finalizzato al raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017;

VISTO il Decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in particolare agli artt. 26 e 27 inerenti alla Riforma degli Istituti tecnici e Istituti professionali;



REGIONE
LAZIO



CONSIDERATA quindi la necessità di rinnovare, relativamente agli aspetti sopra richiamati, l'Accordo Territoriale tra la Regione Lazio e l'U.S.R. per il Lazio;

RITENUTO necessario il richiamo e l'osservanza delle Linee guida emanate con Decreto Ministeriale n. 118 del 12/06/2024 per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTA la DGR n. 673 del 08/08/2024 concernente "il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno Scolastico 2024/2025";

TRA

la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 – 00145 Roma, Codice Fiscale 80143490581 - rappresentata per il presente atto dalla Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro Elisabetta Longo

E

il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito denominato USR Lazio, con sede legale in Via Frangipane 41 - 00184 Roma, C.F. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale Anna Paola Sabatini, insieme denominati le Parti,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità dell'Accordo

Le Parti con il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 7 comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, disciplinano:

a) le modalità realizzative per l'attivazione in via sussidiaria dei percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali (IIPP) interessati, anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP ai sensi dell'articolo 4. comma 4, del decreto legislativo n. 61/2017;



b) la definizione a livello regionale, degli Accordi di cui all'articolo 7, comma 2. del decreto legislativo n. 61 del 2017, tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai fini dell'attivazione dei percorsi;

c) il raccordo tra percorsi di istruzione professionale (IP) e quelli di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e la collaborazione istituzionale tra la Regione e l'USR Lazio.

Art. 2

Offerta sussidiaria di IeFP

1. Le Parti concordano sull'intendere l'offerta sussidiaria realizzata dagli IIPP come finalizzata all'integrazione, all'ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto della studentessa e dello studente di accedere ai percorsi del secondo ciclo, caratterizzati da diversa identità e pari dignità, del sistema di IP e del sistema di IeFP, anche nell'ottica di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.

2. L'offerta di IeFP erogata in via sussidiaria dagli IIPP rientra nell'ambito dell'offerta di Istruzione e Formazione del sistema educativo laziale come caratterizzato e definito dalla l.r. 5 del 20 aprile 2015 e ne rispetta i criteri.

3. L'offerta sussidiaria di cui al presente articolo è erogata nei limiti delle risorse finanziarie, e strumentali, statali e regionali, disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle dotazioni organiche relative al personale A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 3

Requisiti per l'erogazione dell'offerta sussidiaria

1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP, gli IIPP possono chiedere di realizzare in via sussidiaria percorsi di qualifica previo inserimento delle istituzioni scolastiche richiedenti nella programmazione regionale in relazione ai propri indirizzi quinquennali di cui alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi IeFP di cui all'allegato 4 del Decreto Ministeriale del 24 maggio 2018, n. 92.

2. Gli IIPP realizzano i percorsi per il conseguimento della qualifica di IeFP in via sussidiaria:

- previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 10 per gli IIPP che chiedono nuovi accrediti.



3. Gli IIPP garantiscono:

- la possibilità dei passaggi tra i sistemi di IP e di IeFP secondo quanto disciplinato dall'Accordo di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017 e secondo quanto previsto dalle Linee guida emanate con Decreto Ministeriale n. 118 del 12/06/2024;
- l'equivalenza dei percorsi formativi e degli esiti di apprendimento delle qualifiche triennali rilasciate dagli Enti di formazione accreditati dalla Regione Lazio con le qualifiche triennali rilasciate al termine dei percorsi di IeFP all'interno degli IIPP con parità di trattamento da parte delle Commissioni previste dal Decreto Ministeriale del 22/5/2018, al fine di favorire i passaggi, anche attraverso opportune azioni di accompagnamento, delle studentesse e degli studenti interessati.

Art. 4

Determinazione organici

1. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria gli IIPP assicurano una composizione qualitativa dell'organico docente, coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure di IeFP; a tale scopo gli IIPP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre.

2. Gli IIPP assicurano il rispetto della specifica identità dell'offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza dei processi di lavoro, finalizzate anche al presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili sia attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del Decreto Legislativo n. 61/2017 sia nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all' art. 1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015.

Art. 5

Costituzione delle classi

1. Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del Decreto 17 maggio 2018, dove il numero degli iscritti che optano per un percorso di Qualifica professionale fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di IP, gli IIPP assicurano la costituzione di gruppi classe di IeFP, fermo restando che gli IIPP non possono attivare solo classi di IeFP e ferma restando la reversibilità delle scelte, l'opzione deve essere esplicitata in sede di iscrizione alle prime annualità, effettuata dall'utenza sull'apposita piattaforma dell'Istruzione, nel periodo tra il termine delle iscrizioni e l'avvio delle procedure di definizione delle classi ai fini della determinazione



dell'organico di diritto; gli IIPP possono verificare con l'utenza la correttezza dell'opzione effettuata.

2. In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero di alunni insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, gli IIPP, in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al riorientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di IeFP o verso la propria offerta di IP.

3. In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009.

Art. 6

Interventi integrativi

1. Gli interventi finalizzati all'acquisizione di apprendimenti riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di IeFP di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 ed attivabili dagli IIPP anche in collaborazione con le IF, consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento (UdA) che sviluppano le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure della IeFP attraverso metodologie e/o modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento).

2. Ai fini della loro spendibilità i suddetti interventi possono essere progettati congiuntamente alle IF che erogano percorsi di IeFP, sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA, moduli, segmenti di percorso) tra i curricula dei diversi ordinamenti.

3. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del Decreto 17 maggio 2018 (nel biennio la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5 comma 1 e nel triennio gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4 c. 3, lett. e) del Decreto Legislativo n. 61/2017).

4. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Lazio e dell'Amministrazione Pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 7

Crediti formativi e passaggi e accesso all'esame finale

1. Nell'ambito del sistema regionale di IeFP i criteri per il riconoscimento del credito, come declinato dalla regolamentazione regionale, sono quelli dell'equivalenza formativa dei percorsi e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito apprendimenti) e quantitativo (tempo dedicato all'acquisizione).

2. La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra percorsi di IP e quelli di IeFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità di cui all'accordo CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018 e smi.;

3. Ai sensi dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018, recepito con decreto n. 427 del 22 maggio 2018, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno.

In esito alla valutazione degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo in CSR n. 100 del 10 maggio 2018 la Commissione di cui all'art. 7 del medesimo accordo determina l'inserimento degli studenti nel percorso di destinazione:

- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
- nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
- nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.

4. Il termine temporale per transitare dall'IP all'IeFP è definito secondo le linee guida Decreto Ministeriale 118 del 12/06/2024 "*con regolamentazione a cura della Regione*". Per quanto concerne invece i passaggi dall'IeFP all'IP, il termine è fissato al 31 gennaio per quelli in corso d'anno, per i primi due anni, ed entro il 30 giugno per quelli a fine anno con inizio anno scolastico successivo. Nel caso di domanda di passaggio nel corso del terzo anno, il termine di scadenza è fissato al 30 novembre.

5. Possono accedere all'esame di Qualifica Professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di IeFP.

6. Possono altresì accedere all'esame di Qualifica professionale gli alunni che, a seguito di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso gli interventi integrativi e sulla



base del giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice circa il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione regionale, sono stati ammessi alle sessioni d'esame degli IP accreditati che hanno erogato gli interventi.

Art. 8

Declinazione territoriale dei profili di IP e programmazione dell'offerta

1. La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di IP è definita dagli IIPP nell'ambito delle priorità stabilite dalla Regione con proprio Atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento, rispetto quanto già assicurato dall'offerta di IeFP.
2. In un'ottica di sistema, per la definizione territoriale dei propri profili, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di IeFP, gli IIPP si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.lgs. 13/2013.

Art. 9

Collaborazione istituzionale

1. La Regione Lazio e l'USR Lazio si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare, relativamente a:
 - promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di IeFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
 - coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di IeFP;
 - condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
2. U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:



- l'assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di IeFP, nelle modalità già sperimentate per la precedente offerta sussidiaria complementare, con la possibilità di optare per diverse classi di concorso;
- la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative;
- il regolare flusso dei dati relativi ai vari monitoraggi richiesti anche dalle autorità statali.

3. L'attività di controllo del rispetto da parte degli IIPP della regolamentazione regionale di IeFP è esercitata congiuntamente dai rispettivi Uffici preposti.

Art. 10

Accreditamento

1. Gli istituti professionali, che intendono realizzare percorsi di qualifica regionale, debbono essere accreditati dalla Regione Lazio, secondo le modalità di seguito individuate.
2. Analogamente dovranno essere accreditati gli IIPP che realizzano gli interventi integrati.
3. Tenuto conto che gli IIPP sono istituzioni scolastiche deputate in via ordinamentale all'erogazione di percorsi di istruzione professionale quinquennali rivolti a giovani interessati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, i requisiti e i criteri previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive disposizioni di attuazione, così come il Criterio "Affidabilità economica e finanziaria" (Tabella B della DGR 682/2019), si considerano già soddisfatti.
4. Ai fini dell'accREDITamento regionale gli IIPP devono comunque possedere:
 - a) Criterio "Risorse infrastrutturali e logistiche" (Tabella A della DGR 682/2019):
 - disponibilità di laboratori o altri spazi per esercitazioni, prove pratiche, ecc. con relativa strumentazione, idonei rispetto agli obiettivi formativi del percorso da erogare.
 - b) Criterio "Capacità gestionali e risorse professionali" (Tabella C della DGR 682/2019):
 - presenza di Formatori (docenti e tutor), tra quelli impegnati nei percorsi, con pregressa esperienza nella erogazione di percorsi di IeFP.
 - c) Criterio "Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" (Tabella D della DGR 682/2019):
 - esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi triennali di IeFP. Si prescinde dall'esperienza nel caso di progetti didattici e formativi approvati dalla Regione.
 - esperienza nella presa in carico e progettazione di azioni personalizzate.



REGIONE
LAZIO



d) Criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” (Tabella E della DGR 682/2019):

- sussistenza di relazioni stabili con partner rilevanti – enti di formazione, imprese, servizi sociali (accordi territoriali, partnership, ecc....).

Art. 11

Aspetti finanziari

L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche di IP non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e per la Regione.

Art. 12

Norme transitorie

1. Le Parti convengono in merito all'opportunità di proseguire l'offerta sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità fino al completamento del percorso triennale, anche per le classi prime avviate per l'anno scolastico 2024/25.

2. Dall'anno scolastico 2022/2023 gli IIPP potranno attivare percorsi di IeFP di prima annualità soltanto previo preventivo accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio

Art. 13

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo ha validità per i cicli triennali avviati a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

2. Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui all'art. 9 comma 3.

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
LA DIRETTRICE REGIONALE
Elisabetta Longo

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini